

**Valerio de Gioia**

# **CODICE AMMINISTRATIVO**

**ANNOTATO  
CON LA GIURISPRUDENZA  
RISOLUTIVA DELLE QUESTIONI  
PRATICO-APPLICATIVE**

**Con il contributo di  
Cristina Tonola**

 **Neldiritto  
Editore**

**ART. 2** – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO<sup>(1)(2)</sup>

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo<sup>(3)</sup>.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza<sup>(4)</sup>.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione<sup>(5)</sup>.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo<sup>(6)</sup>.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti<sup>(7)</sup>.

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni<sup>(8)</sup>.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento (nei termini) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente<sup>(9)</sup>.

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le

disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria<sup>(10)(11)(A)</sup>.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario<sup>(12)</sup>.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica<sup>(13)</sup>.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti (di cui all'articolo 2 ) e quello effettivamente impiegato<sup>(14)(15)</sup>.

(A) In riferimento all'attribuzione del potere sostitutivo, di cui al presente comma, vedi: Decreto direttoriale INL – Ispettorato nazionale del lavoro 8 giugno 2020 n. 39.

(1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l'articolo 7, comma 3, della legge 69/2009 medesima.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e il D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n. 178. Per il regolamento di attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214.

(5) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58. Per il regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24.

(6) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(7) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(8) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(9) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(10) Comma inizialmente inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall'articolo 61, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

(11) Per il regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi del presente comma, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, vedi il D.P.C.M. 6 giugno 2015, n. 184.

(12) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

(13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(15) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n. 178.

**SOMMARIO 1.** L'obbligo della P.A. di provvedere sulle istanze del privato: principi ispiratori. **1.1.** La natura giuridica. **2.** Il c.d. "silenzio inadempimento". **2.1.** Presupposti. **2.2.** L'azione avverso il silenzio. **3.** Casi di esclusione: l'autonomia negoziale

--- **1. L'obbligo della P.A. di provvedere sulle istanze del privato: principi ispiratori**

In presenza di una formale istanza, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento,

e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un **dovere** che rileva *ex se* quale diretta attuazione dei **principi di correttezza, buon andamento e trasparenza**, consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi.

■ *Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118*

Costituisce principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione (art. 97 Cost.) e alla disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 3, L. 6 agosto 1990, n. 24, quello secondo cui è obbligo della pubblica amministrazione adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato; ciò anche al fine di assicurare la trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell'Amministrazione e favorire lo svolgimento imparziale del procedimento. L'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un provvedimento formale corrisponde ad un **principio di civiltà giuridica**, codificato dall'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 che trasmette un forte segnale in ordine alla doverosità dell'espresso agire della pubblica amministrazione, collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto dall'atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata.

■ *Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5284*

Quando, nel corso del procedimento, vi è la necessità di disporre la sospensione del procedimento stesso, essa, tuttavia, non può valere sine die, ma è sempre necessario, in ossequio ai **principi di certezza, celerità ed efficienza**, che il procedimento venga concluso.

■ *C.G.A.R.S., 3 novembre 2016, n. 378*

### --- 1.1. La natura giuridica

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 2, l. n. 241 del 1990, **non ha natura perentoria** ed il suo mancato rispetto, pur dando luogo alle conseguenze previste dal medesimo art. 2 e dal successivo art. 2-bis, l. n. 241 del 1990, non incide di per sé sulla validità del provvedimento successivamente adottato.

■ *Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2021, n. 6255*

### --- 2. Il c.d. "silenzio inadempimento"

Affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, L. n. 241/1990, 31 e 117, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), occorre che sussista un **obbligo di provvedere** e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto

alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l'Amministrazione procedente una condotta inerte.

■ *Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2020, n. 4204*

La fattispecie del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente; i presupposti per l'attivazione del rito sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediabile per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, l. n. 241 del 1990.

■ *Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2020, n. 4204*

### --- 2.1. Presupposti

Ai fini della configurabilità del c.d. silenzio inadempimento, un obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali **ragioni di giustizia e di equità** impongano all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al **dovere di correttezza e di buona amministrazione** della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) della pubblica amministrazione.

■ *Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5344*

La fattispecie del silenzio inadempimento riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto di una procedura amministrativa prevista per l'emanazione di una definizione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore

di silenzio inadempimento ogni qualvolta sussista un **obbligo giuridico** di svolgere, cioè, una funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo, su attivazione di un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. L'obbligo di provvedere, tuttavia, non può considerarsi assolto mediante l'adozione di atti meramente interlocutori o finalizzati a stimolare il contraddittorio infra-procedimentale, per propria natura non idonei a manifestare la volontà dispositiva dell'ente procedente e, dunque, a configurare una decisione provvedimento sulle questioni oggetto del procedimento.

■ *Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 6569*

Costituisce principio generale, riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed alla disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, quello secondo cui è obbligo della Pubblica Amministrazione adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato. Ciò anche al fine di assicurare la trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell'Amministrazione e favorire lo svolgimento imparziale del procedimento. L'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un provvedimento formale corrisponde ad un principio di civiltà giuridica, codificato dalla legge generale sul provvedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, che trasmette un forte segnale in ordine alla doverosità dell'espresso agire della pubblica amministrazione, collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto dall'atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata. **In presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.** Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l'emana-zione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi.

■ *Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1283*

### --- 2.2. L'azione avverso il silenzio

L'azione avverso il silenzio assume una **natura giuridica mista**, tendendo ad ottenere sia l'accertamento dell'obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, sia la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all'adozione di un provvedimento (con possibilità, altresì, di

formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio).

■ *Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1348*

### --- 3. Casi di esclusione: l'autonomia negoziale

L'art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997 non prevede un obbligo di provvedere sulla proposta di acquisto di un immobile di proprietà dello Stato. La norma in questione, sostituisce l'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei seguenti termini *"I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione"*. **La norma attribuisce all'amministrazione finanziaria una mera facoltà di alienazione ("possono essere alienati") dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi disciplinati dal precedente comma 86; una tale facoltà è tuttavia incompatibile con l'esistenza di un vero e proprio obbligo di provvedere sulle richieste di alienazione provenienti dai privati interessati.** A conferma di quanto precede deve evidenziarsi che, nel caso di specie, vengono pacificamente in rilievo beni del patrimonio disponibile – per i quali non vale il regime di inalienabilità proprio degli immobili demaniali ex art. 823 c.c., di quelli del patrimonio indisponibile e dei beni che assolvono finalità di servizio pubblico ex art. 826, commi 2 e 3, e 828, comma 2, c.c.- rispetto ai quali gli atti dispositivi dell'amministrazione statale sono posti in essere nell'esercizio della generale capacità di diritto privato per la quale non sono configurabili obblighi in contrahendo, tranne i casi tipici previsti dal codice civile e dalla legge in generale che rappresentano una eccezione al principio generale di autonomia negoziale. Il principio di autonomia negoziale non consente neppure di configurare obblighi di comunicazione o di informazione, se non nei limiti di quanto esigibile alla luce del principio generale di buona fede nelle trattative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 e 1338 c.c. **L'obbligo di comportarsi secondo buona fede**